



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 135 del 26-09-2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
Oggetto: AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.

L'anno 2017 addì Ventisei del mese Settembre alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i> <i>GUERRINI GUIDO (Scrutatore)</i> <i>MORETTI LORENZO</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>DEL BOLGIA MICHELE</i> <i>MERCATI FRANCESCA (Scrutatore)</i> <i>GALLAI SIMONE</i> <i>GORETTI ANDREA</i> <i>CRISPOLTONI STEFANO</i> <i>TORELLI MERI</i> <i>FRULLANI DANIELA</i> <i>LAURENZI ANDREA MATHIAS (Scrutatore)</i> <i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>GIORNI CATIA</i> <i>GIUNTI TONINO</i> <i>RIVI ALESSANDRO</i>	<i>DEL SIENA FRANCESCO</i>
Tot. 16	Tot. 1

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bragagni incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



L'Assessore Catia Del Furia illustra tecnicamente il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Alessandro Rivi ringrazia il Dr. Bragagni per il supporto dato in Commissione e l'Assessore Del Furia per la dettagliata spiegazione data adesso. Riflette sull'importanza di questo atto, come per esempio per ciò che concerne il Consorzio Alpe della Luna e politicamente dichiara che non condivide la scelta dell'Amministrazione solo per questa partecipata; anche perché l'impostazione è diversa rispetto all'Unione dei Comuni. Dichiara voto di astensione.

Il Consigliere Daniela Frullani esamina complessivamente tutti i tre punti tecnici, relazionando su ciò che è stato fatto in Commissione. Ringrazia il Dr. Bragagni per l'egregio lavoro svolto, anche perché era la prima volta per il Bilancio consolidato. Analizza la situazione sia del Polo Universitario che del Consorzio Alpe della Luna.

Il Consigliere Catia Giorni analizza complessivamente i tre punti riguardanti il bilancio. L'unica nota che tiene a sottolineare è la convocazione della Commissione il giorno prima della seduta del Consiglio, perché non vi è il tempo per approfondire e trattare i vari argomenti. Chiede di migliorare il metodo. Dichiara voto di astensione.

Il Consigliere Marcello Polverini tiene a fare un appello in merito al Consorzio Alpe della Luna, chiedendo all'Amministrazione di riflettere su questa partecipata, vista l'importanza e la strategia per il settore.

L'Assessore Catia Del Furia tiene a fare delle precisazioni in merito alla votazione per le partecipate e per il Bilancio consolidato; sottolineando che la visione deve rimanere solo per l'Amministrazione comunale, senza pensare all'Unione dei Comuni. Adesso c'è l'esigenza di tutelare l'Amministrazione e per l'Ente Comune di Sansepolcro, le due partecipate andranno dismesse.

Il Sindaco Mauro Cornioli sottolinea che sicuramente per i Comuni di Badia e Sestino, il Consorzio è strategico, ma dubita per Sansepolcro; inoltre evidenzia il parere del Ragioniere Capo. Quindi si sente rassicurato sulla decisione della maggioranza di dimetterlo.

Il Consigliere Tonino Giunti riflette sulle condizioni generali di queste partecipate, sottolineando che facendo queste dismissioni, l'Ente Sansepolcro si allontana fortemente. Dichiara voto di astensione.

Il Consigliere Marcello Polverini chiede dettagli tecnici al Ragioniere Capo, per far capire che per l'Ente non sono risorse ingenti, mentre per i lavoratori del settore, ultimamente, questo consorzio è tornato ad essere fondamentale perché si è riusciti a creare una vera realtà della Chianina; è diventata una razza perfetta. Chiede di fare ulteriori riflessioni in merito a ciò.

Il Consigliere Francesca Mercati chiarisce che non vi sono dubbi sull'utilità del Consorzio, ma oggi il Consiglio è chiamato a valutare se le partecipate rispondono o meno a requisiti di Legge. Questa valutazione viene fatta anche in due Enti differenti, ecco perché il voto non può essere lo stesso; le scelte strategiche sono diverse, come anche le finalità.

Il Sindaco Mauro Cornioli rispetta la posizione del Consigliere Giunti, ma sottolinea che all'interno di queste partecipate non c'è più nessuno, in particolare nel Polo Universitario Aretino, quindi non siamo assolutamente isolati; inoltre tutto ciò è stato causato dalla Legge Madia che obbliga a fare ciò. Mentre per quanto riguarda il Consorzio Alpe della Luna, all'interno dell'Unione dei Comuni è logico aver sostenuto l'esistenza, anche perché l'ha creato e l'ha portato avanti e quindi solo per finalità strategiche; ma per il Comune di Sansepolcro è totalmente diverso.

Il Consigliere Alessandro Rivi chiarisce che proprio per il fatto che crede molto nel parere tecnico del Ragioniere Capo, si sente tranquillo nel voto odierno. Allo stesso tempo si pone dei dubbi sul motivo che tali ragionamenti all'interno dell'Unione dei Comuni non valgono allo stesso modo. Cioè in questi due Enti c'è disomogeneità. Avvalla la richiesta del Consigliere Giorni sul metodo di convocazione della Commissione, perché se vi fosse stato dato maggior tempo per analizzare attentamente la tematica, sarebbe stata diversa la votazione.

L'Assessore Catia Del Furia tiene a ribadire che il problema non è per quante risorse l'Amministrazione si espone, ma è l'esposizione stessa; perché corre il rischio di essere sanzionata.

Il Consigliere Daniela Frullani, tenendo conto del dibattito avvenuto e del poco tempo dato dalla sottoscritta nell'esaminare la tematica, che se ne rammarica, impegnandosi a dare tempi più ampi; dichiara che per ciò che riguarda il Bilancio consolidato il gruppo voterà a favore, mentre per ciò che riguardano i punti sulle partecipate, il voto sarà di astensione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate **dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:**

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;
 - a. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
 - b. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - c. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - d. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - e. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - f. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - g. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - h. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sansepolcro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli Enti;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA	5,00	30/09/18
Cessione/Alienazione quote	POLO UNIVERSITARIO ARETINO	0,47	30/09/18

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
AREZZO CASA S.P.A.	Diretta	GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA - SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	5,08	La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175
NUOVE ACQUE SPA	Diretta	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2,74	La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussiste la necessità di predisporre azioni societarie straordinarie (fusione o trasformazione dell'attività) delle sotto indicate partecipazioni:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Fusione/Incorporazione Trasformazione attività	COINGAS SPA	8,11	31/12/18	47.432,00

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni

detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.35 del 27/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti già oggetto di verifica con propria deliberazione n.25 del 31/03/2016;

PRESO ATTO che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione soprarichiamato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Luca Bragagni sia in ordine alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano dei **16** Consiglieri presenti, con **10** voti a favore e **6** contrari (Frullani, Polverini, Laurenzi, Rivi, Giunti e Giorni):

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica (allegato A alla presente deliberazione) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	CONSORZIO ALPE DELLA LUNA	5,00	30/09/18
Cessione/Alienazione quote	POLO UNIVERSITARIO ARETINO	0,47	30/09/18

- 3) di individuare nella relazione tecnica (allegato A) le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
- 4) di incaricare il servizio finanziario di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 6) di incaricare l'ufficio segreteria per la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

CON votazione per alzata di mano dei 16 **16** Consiglieri presenti, con **10** voti a favore e **6** contrari (Frullani, Polverini, Laurenzi, Rivi, Giunti e Giorni) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott. Luca BRAGAGNI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Li

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 ottobre 2017

N° 1483

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....